T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sentenza 5 luglio 2012, n.248

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2011, proposto da:

K.E.A., (omissis)

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna presso la quale è ex lege domiciliato (omissis);

per l'annullamento

del Provv. 11 aprile 2011 con il quale la Questura di Reggio Emilia ha dichiarato l'irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per "attesa occupazione" avanzata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
(omissis)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con istanza del 14 marzo 2011, il ricorrente, ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto in data 15 agosto 2005.

L'Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe specificato, ha dichiarato irricevibile l'istanza in quanto presentata tardivamente, in violazione dell'art.5, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1990.

Il ricorrente ha impugnato detta determinazione deducendo la violazione degli artt.7 e *10 bis* della legge n.241 del 1990 per omessa comunicazione tanto dell'avvio del procedimento quanto del preavviso di

rigetto, il difetto di motivazione, nonché, la violazione degli artt.4, 5, 6 e 13 del d.lgs. n.286 del 1998.

L'Amministrazione resistente, si è costituita in giudizio, confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 13 luglio 2011, è stata disposta un'integrazione istruttoria con richiesta all'Amministrazione di una dettagliata relazione circa i fatti di causa.

Nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 è stata accolta l'istanza di sospensione ed all'esito della pubblica udienza del 6 giugno 2012 la causa è stata decisa.

Il ricorso è infondato.

L'Amministrazione ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno in virtù dell'eccezionale ritardo con il quale è stata avanzata la relativa istanza.

Il ricorrente, che contesta la natura perentoria del termine di cui al citato art.5, (60 giorni), si difende rilevando l'omissione delle prescritte comunicazioni preventive (avvio del procedimento e preavviso di rigetto) che gli avrebbero impedito di difendersi nel procedimento giustificando il contestato ritardo imputabile, si sostiene in ricorso, ad una grave malattia (epilessia) che gli avrebbe impedito di procedere tempestivamente agli adempimenti burocratici necessari.

K.E.A., in particolare, allega che nel marzo 2005, in prossimità dello scadere del permesso di soggiorno, si sarebbe recato nel proprio Paese d'origine dove, stante l'insorgere della citata patologia, sarebbe stato costretto a permanere per sottoporsi alle terapie del caso.

A comprova di quanto sostenuto produce una certificazione medica, rilasciata da un medico generico di Casablanca, dalla quale si evince che il ricorrente è stato seguito e sottoposto a cure dal 23 marzo 2005 all'11 giugno 2006.

Le suesposte censure sono infondate.

L'art.5, comma 4, del d.lgs. prescrive che "*il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza*".

Il successivo art.13, comma 2, lett. b) prevede la misura dell'espulsione a carico dello straniero che "*si e' trattenuto nel territorio dello Stato ... senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore ...*".

Quanto alla natura del termine in questione, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "il termine indicato nell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non ha, in mancanza di un'apposita sanzione in tal senso, ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura" (Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063).

Deve, tuttavia, ritenersi che, ai fini in esame, l'entità del ritardo con il quale il rinnovo è stato richiesto (circa sei anni) non possa non rilevare ai fini della valutazione di ricevibilità dell'istanza.

Esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, infatti, impongono che la definizione della procedura amministrativa di rinnovo non possa rimanere sospesa a tempo indeterminato pena la realizzazione di un effetto abrogante della disposizione normativa non ammissibile in via interpretativa.

In favore del ricorrente, inoltre, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, non è invocabile alcuna causa di "forza maggiore" rilevante ai sensi del richiamato art.13 in quanto non risulta comprovato alcun impedimento quale conseguenza della malattia patita.

La certificazione medica prodotta, a tacere del fatto che proviene da un medico generico privato e non da una struttura ospedaliera, attesta unicamente la sottoposizione del ricorrente a cure ambulatoriali senza ulteriori specificazioni ed è, pertanto, inidonea a comprovare alcun oggettivo impedimento al disbrigo degli adempimenti, di natura meramente burocratica, necessari per procedere , anche a distanza, al perfezionamento della procedura amministrativa di rinnovo.

In ogni caso, la certificazione in questione attesta che il ricorrente, dal giorno 11 giugno 2010, godeva di uno stato di salute tale da permettergli di "riprendere la sua attività".

Ciò nonostante, l'istanza di rinnovo non è intervenuta che nel marzo dell'anno successivo determinando, in capo all'Amministrazione, il venir meno di margini di apprezzamento discrezionale.

La doverosità dell'impugnata determinazione priva, altresì, di pregio le censure riferite all'omissione tanto della comunicazione di avvio del procedimento, quanto del preavviso di diniego (artt. 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990) stante la riconducibilità della fattispecie esaminata all'ambito di applicazione dell'art.21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, a norma del quale "non è annullabile il

provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Infondato deve essere dichiarato, inoltre, il dedotto difetto di motivazione essendo pienamente ricavabili dal provvedimento impugnato le ragioni ostative alla concessione del rinnovo: circostanza che trova conferma nelle difese del ricorrente prevalentemente incentrate sul contestato profilo di tardività.

Irrilevante, in conclusione, deve essere ritenuto l'affermato possesso dei requisiti di legge prescritti dalla vigente disciplina ai fini della concessione del premesso di soggiorno trattandosi di fattispecie affatto diversa da quella in questa sede esaminata (rinnovo del titolo) e che potrà essere fatto valere in un eventuale separato procedimento teso alla concessione del titolo.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in ragione della specificità delle questioni oggetto del giudizio e del precedente esito della fase cautelare, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012